



Comune di Molfetta
Piano di Zona 167/62
Comparto edificatorio n. 17 sub A

Progettazione: Settore Territorio
ing. Alessandro Binetti
geom. Luciano Mezzina

Supporto al RUP
ing. Caterina Massari

VARIANTE

relazione paesaggistica

D

INQUADRAMENTO


L'area del comparto 17

L'area del Comparto n. 17, ubicato ad est della zona di rispetto cimiteriale e perimetrato da strade di P.R.G., ha superficie reale pari a 60.167,65 mq.

E' ubicato nella parte di ponente del Comune di Molfetta, compreso tra la S.S.16 (a nord), la fascia di rispetto cimiteriale ad ovest, via Vittorio Veneto ad est e la via Papa Innocenzo XIII a sud; è inoltre attraversato in direzione est-ovest dalla via Fondo Favale.

L'area ricade nella tav. IV SE del Fo 177 della Carta Topografica d'Italia ed è posta a quote variabili che vanno da circa +2,5,m s.l.m. a +150 m s.l.m. in Contrada Arbusto, nel Comune di Molfetta (Bari).

L'area presenta andamento planimetrico regolare per quasi tutta la zona, mentre la parte nord – ovest evidenzia bruschi salti di quota con andamento degradante verso sud dovuti alla presenza di una vecchia cava a gradoni di circa 22 mila m² con un perimetro di circa 600 m.



Stralcio Tav. D.05 P.R.G.C.


Il Piano in Variante

Nell'ambito del procedimento di adeguamento del PRG al PUTT/p sono stati effettuati studi ed analisi di dettaglio dell'ambito comunale che hanno portato alla individuazione condivisa con gli Enti sovraordinati, tra cui Regione Puglia ed Autorità di Bacino della Puglia, degli elementi strutturanti territoriali.

Tale attività ha portato ad un dall'aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica predispo-

sto dall'Autorità di Bacino della Puglia che è stato oggetto di "presa d'atto" da parte della Giunta Comunale con Deliberazione n. 30 del 11 febbraio 2015.

Tale importante strumento conoscitivo ha messo in luce, perimetrandola, la presenza della "cava dismessa" già accennata nella precedente pianificazione.




Stralcio Carta idro.geo.morfologica - in giallo le aree del Comparto 17 - sub A

Inoltre, durante l'espletamento delle formalità di rito finalizzate alla assegnazione dei suoli destinati ad ERP alle Cooperative assegnatarie, veniva manifestata la presenza, nell'area oggetto di pre-assegnazione, di un vincolo di natura paesaggistica legato alla presenza di una antica cava, chiedendo all'Amministrazione Comunale di provvedere allo spostamento del suolo destinato all'edificazione, individuando un'altra area all'interno dello stesso comparto, priva di vincoli.

Pertanto, l'Amministrazione comunale, ritenuto opportuno attuare una delocalizzazione dei suoli pre-assegnati alle Cooperative edilizie, così come individuati nella Variante al P.d.Z. 167/62 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2005 al fine di consentirne l'edificazione nel rispetto dei limiti ed indicazioni rivenienti dalla pianificazione sovra-ordinata, con Deliberazione di Giunta n. 49 del 6 marzo 2015, affidava al Settore Territorio l'incarico di redigere una nuova Variante al Piano di Zona ai sensi della Legge 167/62 relativo al Comparto edificatorio n. 17 – sub Comparto A del PRGC di Molfetta, finalizzata a delocalizzare i suoli destinati all'edificazione di ERP senza tuttavia modificare i parametri urbanistici del PdZ approvato.

I contenuti della presente variante consistono nella delocalizzazione delle palazzine di ERP inizialmente previste nell'area a nord del sub comparto A.

A tal fine sono state utilizzate le aree poste a sud, in prossimità del comparto n. 16, dove avrebbero dovuto essere ubicati i servizi di quartiere (S.Q) e l'edilizia scolastica (E.S.) secondo le previsioni del P.D.Z. approvato, mantenendone la volumetria, nel rispetto delle N.T.A.



Sistemazione urbanistica della Variante

In particolare la disposizione delle palazzine di ERP segue l'andamento della Via Cavalieri di Vittorio Veneto sulla quale sono previsti gli accessi pedonali orientati verso il centro abitato (quindi più comodi da raggiungere a piedi), mentre gli accessi carrabili ai box auto sono orientati verso la fascia di rispetto cimiteriale.

L'area destinata ad Edilizia Scolastica resta pressoché invariata, mentre l'area destinata a

Servizi di Quartiere prende il posto delle aree fondiarie precedentemente destinate ad ERP: in essa potranno essere realizzate attrezzature compatibili con il regime di naturalità ormai consolidato nella "cava dismessa" senza esecuzione di qualsivoglia edificazione nel perimetro della stessa, rispettando in tal modo la previsione di PRGC secondo cui "nei comparti 16 e 17 tutte le attrezzature collettive di uso pubblico dovranno essere localizzate lungo il confine della fascia di rispetto cimiteriale".

Inoltre sono stati previsti parcheggi, aree a verde e servizi in misura adeguata che sostanzialmente ricalca le quantità già previste nel Piano approvato, senza scostamenti di rilievo.

In questa maniera viene realizzata una continuità di verde e aree collettive, anche con riferimento alla previsione pianificatoria riguardante l'area dei micro-insediamenti e salvaguardata l'area dell'antica "cava dismessa".

Nella immagine precedente si può apprezzare meglio la sistemazione urbanistica risultante dalla attuale pianificazione in variante, combinata con la pianificazione già approvata e parzialmente realizzata, nonché con quella relativa ai micro-insediamenti, ancora in corso.

I parametri urbanistici della Variante non sono stati modificati. Solo le quantità assolute risultano leggermente variate per adeguarsi alla nuova progettazione.

RAPPORTI CON I VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

A seguito dell'emanazione del DLgs 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", la Regione Puglia ha provveduto alla redazione di un nuovo Piano Paesaggistico coerente con i nuovi principi innovativi delle politiche di pianificazione, che non sono presenti nel previgente Piano paesaggistico (PUTT/p).

Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR). Allo stato attuale, dunque, è necessario valutare la compatibilità delle opere in progetto con il PPTR.

Il PPTR è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7/10/2009 n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Le disposizioni normative del PPTR individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi della Regione.

Il PPTR persegue, in particolare, "la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale E ambientale del territorio regionale, il riconoscimento del ruolo della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".

In termini progettuali, il PPTR disegna uno "scenario strategico" di medio – lungo periodo che si propone di elevare la qualità paesaggistica dell'intero territorio attraverso azioni di tutela, valorizzazione, riqualificazione e riprogettazione dei paesaggi della Puglia e di conseguire i seguenti obiettivi generali:

- 1) realizzare l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
- 2) sviluppare la qualità ambientale del territorio;
- 3) valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- 4) riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- 5) valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- 6) riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- 7) valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia progettare la fruizione lenta dei paesaggi;
- 8) riqualificare, valorizzare e riprogettare i paesaggi costieri della Puglia;
- 9) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- 10) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nell'insediamento, riqualificazione e riuso delle attività produttive e delle infrastrutture
- 11) definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Il PPTR disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati. Esso ne riconosce gli aspetti ed i caratteri peculiari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, nonché le caratteristiche paesaggistiche e ne delimita i relativi ambiti ai sensi dell'art. 135 del Codice.

Il PPTR individua i cosiddetti "Ambiti di Paesaggio" che rappresentano un'articolazione del territorio regionale in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ogni ambito di paesaggio è articolato in "figure territoriali e paesaggistiche" che rappresentano le unità minime in cui, ai fini del PPTR, si scompone la regione a livello analitico e progettuale.

Le schede degli ambiti paesaggistici contengono le descrizioni di sintesi, le interpretazioni identitarie e le regole statutarie ma anche gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale che costituiscono un'articolazione locale degli obiettivi generali descritti nello scenario strategico. Il Comune di Molfetta rientra nell'Ambito di Paesaggio n.5: Puglia centrale (La piana olivicola del nord barese- La conca di Bari ed il sistema radiale delle lame - Il sud-est barese ed il paesaggio del Frutteto).



Ambito di Paesaggio n 5: Puglia centrale

Il PPTR censisce, cataloga e rappresenta tutti i beni culturali, ambientali e paesaggistici; il quadro dei vincoli che si forma costituisce il Sistema delle tutele su cui agisce l'apparato normativo del Piano (NTA) con un insieme di indirizzi, direttive e prescrizioni che, dopo l'approvazione del PPTR, avranno un effetto immediato sull'uso delle risorse ambientali.

Il Sistema delle tutele si articola in tre sottosistemi:

- **Struttura idrogeomorfologica**

Comprende le componenti idrologiche e geomorfologiche.

Il PPTR definisce quali componenti idrologiche di pregio i territori costieri, i territori contermini ai laghi, i fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Inoltre, sono individuati: reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale, sorgenti, aree soggette a vincolo idrogeologico, versanti con pendenza superiore al 20%, lame e gravine, doline, grotte, geositi, inghiottitoi, cordoni dunari.

Nell'area interessata dalla variante alla sistemazione urbanistica del sub A non sono presenti beni paesaggistici né ulteriori contesti paesaggistici relativi alle componenti geomorfologiche ed idrogeologiche.

- **Struttura ecosistemica e ambientale**


Comprende le componenti botanico vegetazionale delle aree protette e dei siti naturalistici.

Il PPTR definisce quali beni paesaggistici i boschi e macchie e le zone umide Ramsar; individua gli ulteriori contesti paesaggistici nelle aree umide, prati e pascoli naturali e formazioni arbustive in evoluzione naturale, aree di rispetto dei boschi. Nei beni paesaggistici sono inclusi i parchi e le riserve regionali. Nell'area interessata dalla variante alla sistemazione urbanistica del sub A non sono presenti beni paesaggistici né ulteriori contesti paesaggistici relativi alle componenti ecosistemiche ed ambientali.

- **Struttura antropica e storico culturale**

Comprende le componenti culturali e insediative e dei valori percettivi.

Il PPTR definisce quali beni paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, le zone gravate da usi civici e le zone d'interesse archeologico, le strade a valenza paesaggistica e panoramiche, i punti panoramici, i coni visuali. L'area interessata dalla variante alla sistemazione urbanistica del sub A risulta lambita dalla perimetrazione delle aree ricedenti negli ulteriori contesti paesaggistici della città consolidata.



PPTR: Regime vincolistico - in giallo le aree del Comparto 17 - sub A

Con riferimento ai caratteri "agronomici e colturali", il PPTR tutela i caratteri delle produzioni tipiche e tradizionali con particolare riferimento all'olivicoltura di qualità. L'area che sarà direttamente interessata dalla sistemazione urbanistica oggetto della presente variante non presenta al suo interno produzioni tipiche e tradizionali né alberature di olivo con caratteristiche tipologiche di monumentalità (LR n°14/2007). Non sono presenti aree di valenza naturale né aree agricole periurbane, dal momento che le aree interessate sono interamente già trasformate dalla presenza di edifici dismessi e dei relativi piazzali pertinenziali: pertanto l'area oggetto d'intervento non presenta alcun carattere di pregio.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

La Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico è inteso come "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente".

Strumento di gestione del bacino idrografico è il Piano di Bacino che si configura quale strumento di carattere "conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) sono stati approvati con Deliberazione n. 39 del 30 novembre 2005 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia; sono tuttora in fase di istruttoria le numerosissime proposte di modifica formulate da comuni, province e privati. Il P.A.I. ha le seguenti finalità:

- sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;
- riordino del vincolo idrogeologico;
- difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto intervento idraulico, nonché di gestione degli impianti.

A tal fine il P.A.I. prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;
- adeguamento degli strumenti urbanistico - territoriali;

- o apposizione di vincoli, l'indicazione di prescrizioni, erogazione di incentivi e individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio riscontrato;
- o individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;
- o individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- o sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- o difesa e la regolarizzazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;
- o monitoraggio dello stato dei dissesti.

La determinazione più rilevante ai fini dell'uso del territorio è senza dubbio l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica e a rischio di allagamento.

Il Piano definisce, pertanto, le aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità idraulica, in funzione del regime pluviometrico e delle caratteristiche morfologiche del territorio, e sono le seguenti:

- Aree a alta probabilità di inondazione (AP): Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni;
- Aree a media probabilità di inondazione (MP): Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni;
- Aree a bassa probabilità di inondazione (BP): Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni.


Il territorio è stato altresì suddiviso in tre fasce a pericolosità geomorfologica crescente: PG1, PG2 e PG3; la PG3 comprende tutte le aree già coinvolte da un fenomeno di dissesto franoso. Versanti più o meno acclivi (a secondo della litologia affiorante), creste strette ed allungate, solchi di erosione ed in genere tutte quelle situazioni in cui si riscontrano bruschi salti di acclività sono aree PG2.

Le aree PG1 si riscontrano in corrispondenza di depositi alluvionali (terrazzi, letti fluviali, piane di esondazione) o di aree morfologicamente spianate (paleosuperfici).

Inoltre, al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.


All'interno di tali aree e porzioni di terreno, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché

risultino coerenti con gli obiettivi del Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Con deliberazione n° 11 del 20 aprile 2009, l'Autorità del Bacino della Puglia ha approvato una modifica della perimetrazione delle aree del territorio comunale di Molfetta comprese fra l'autostrada A14 e la costa.



PAI: pericolosità idraulica

Come risulta dallo stralcio cartografico allegato l'area interessata dalla sistemazione urbanistica del sub comparto A risulta esterna alle aree a diversa pericolosità idraulica individuate dal PAI.



Aree Protette

La classificazione delle aree naturali protette è stata definita dalla legge 394/91, che ha istituito l'Elenco Ufficiale delle Aree Protette marine e terrestri (EUAP) stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura. Nell'EUAP vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai seguenti criteri:

- Esistenza di un provvedimento istitutivo formale (legge statale o regionale, provvedimento emesso da altro ente pubblico, atto contrattuale tra proprietario dell'area ed ente che la gestisce con finalità di salvaguardia dell'ambiente.) che disciplini la sua gestione e gli interventi ammissibili;
- Esistenza di una perimetrazione, documentata cartograficamente;
- Documentato valore naturalistico dell'area;
- Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91;
- Garanzie di gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, pubblici o privati;
- Esistenza di un bilancio o provvedimento di finanziamento.

Le aree protette risultano essere così classificate:

1. Parchi nazionali: aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione. In Puglia sono presenti due parchi nazionali.
2. Parchi regionali: aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. In Puglia sono presenti quattro parchi regionali;
3. Riserve naturali statali e regionali: aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. In Puglia sono presenti 16 riserve statali e 4 riserve regionali;
4. Zone umide: paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è bassa marea) che possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
5. Aree marine protette: sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione.
6. Altre aree protette: sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni. Ad

esempio parchi suburbani, oasi delle associazioni ambientaliste, ecc. Possono essere a gestione pubblica o privata, con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

L'area interessata dalla sistemazione urbanistica in oggetto non risulta interferente con le aree protette della Regione Puglia.

Siti di importanza comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'UE ha adottato una politica di conservazione della natura sul proprio territorio al fine di prevedere e prevenire le cause della riduzione o perdita della biodiversità. La "Strategia comunitaria per la diversità biologica" mira ad integrare le problematiche della biodiversità nelle principali politiche settoriali quali: agricoltura, turismo, pesca, politiche regionali e pianificazione del territorio, energia e trasporti. Nella strategia peraltro viene sottolineato come siano importanti:

- la completa attuazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici";
- l'istituzione e l'attuazione della rete comunitaria NATURA 2000.

Lo scopo della direttiva "Habitat" è quello contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. "Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali.

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. In Italia il progetto "Bioitaly " ha provveduto ad individuare su tutti i territori regionali le Zone di protezione Speciale (ZPS) e i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) che contribuiscono alla Rete Natura 2000.

Con decreto del 03/04/2000, il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblico un primo elenco delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.) con la finalità di consentirne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela.

Le Z.P.S. corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE - 85/411/CEE - 91/244/CEE;

I p.S.I.C. sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale

di cui all'allegato "A" (D.P.R. 8 settembre 1997 n.357) o di una specie di cui all'allegato "B", in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

Successivamente la Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n.1157 del 2002, in recepimento delle due direttive Europee e del DPR n. 357 del 08.09.1997 e come definito nel suddetto decreto del Ministero dell'Ambiente, ha istituito nel proprio territorio le ZPS e le SIC (confermando tutte le pSIC istituite) pubblicando in appositi elenchi: i codici, le denominazioni, le perimetrazioni, le motivazioni cartografiche e scientifiche e le singole schede specifiche.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2005, n. 1022, a seguito della Procedura di infrazione Comunitaria per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale la Regione Puglia ha proposto un aggiornamento dell'elenco relativo alle aree ZPS, definitivamente approvato con D.G.R. 26/02/2007 n.145.

Nel territorio del Comune di Molfetta non sono presenti zone SIC e ZPS.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti e di quanto riportato nel R.P.A. si può affermare che la sistemazione urbanistica oggetto della presente variante non entra in alcun modo in contrasto con il contesto paesaggistico in cui si interviene; ogni intervento previsto è infatti essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi nel rispetto dei vincoli imposti dagli strumenti di pianificazione territoriale in vigore e della complessiva armonia funzionale e visiva dell'intero comparto tenendo conto delle sue specificità e peculiarità.

Con la presente variante non è prevista in alcun modo una diminuzione qualità del territorio in oggetto rispetto alla prima progettazione venuta meno, è importante ricordarlo, per la presenza della cava a gradoni che invece con questa progettazione viene rispettata e inglobata armonicamente nel paesaggio prevedendo in quell'area non più il riempimento e la costruzione delle palazzine di edilizia pubblica, ma unicamente servizi collettivi compatibili con la situazione. Volendo valutare l'incidenza degli interventi proposti sul territorio e sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area, si può affermare che la sistemazione urbanistica oggetto della presente variante al P.d.Z.:

- non comporta modificazioni significative della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (es. rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria);
- non comporta modificazioni significative della compagine vegetale;
- non comporta modificazioni significative dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell'insediamento);
- non comporta modificazioni significative della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesistico;
- non comporta modificazioni significative dell'assetto percettivo, scenico o panoramico, insediativo-storico (urbano, diffuso, agricolo), di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'assetto fondiario, agricolo e colturale;
- non comporta modificazioni significative dei caratteri strutturali del territorio agricolo (elementi caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, trama parcellare).

INDICE

INQUADRAMENTO

L'Area del Comparto 17	2
Il Piano in Variante	2

RAPPORTI CON I VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)	6
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	9
Aree Protette	12
Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)	13

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISITICA	15
--	----